



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MELONCELLI | ACHILLE  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TAMILIA    | NICOLINO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BRUNETTI   | ROMEO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n° 7278/09  
depositato il 12/11/2009  
- avverso la sentenza n° 98/57/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.  
**difeso da:**  
FRONTICELLI BALDELLI AVV. ENRICO  
VIA CAVALIER D'ARPINO 8 00197 ROMA

**proposte dal ricorrente:**

[REDACTED]

**difeso da:**

[REDACTED]

**terzi chiamati in causa:**

AG. ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1  
VIA IPPOLITO NIEVO, 36 00153 ROMA RM

**Atti impugnati:**

FERMO AMMINISTRATIVO n° 097 2008 000173176 SANZ. AMMINISTR. 2006

SEZIONE

N° 20

REG. GENERALE

N° 7278/09

UDIENZA DEL

18/05/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

122/20/11

PRONUNCIATA IL:

18.5.11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27.10.11

Il Segretario

[Signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED] propone appello avverso la sentenza n. 98/57/09 del 27/1/2009 della C.T.P di Roma sez. n. 57 depositata in data 1/4/2009 e relativa a avviso di fermo amministrativo n. 0972008000173176 sanzioni amministrative 2006 Concessionario Equitalia Gerit Spa per € 1.263,47.

### FATTO

Con ricorso depositato in data 6.11.2008 il Signor [REDACTED] impugnava nei confronti della Equitalia Gerit S.p.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Roma- nonché nei confronti dell' Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 3 il preavviso di fermo amministrativo afferente il fascicolo n. 097.2008.000173176 per il credito di complessivi € 1.263,47 relativo a due cartelle di pagamento notificate nel 2007 afferenti IRPEF ed IRAP per gli anni 2003 e 2004.

Deduceva il ricorrente l'illegittimità sotto svariati profili dell'atto impugnato chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Con atto depositato in data 4.12.2008 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Con atto depositato in data 30.12.2008 si costituiva in giudizio l'Equitalia Gerit eccependo l'improponibilità del ricorso e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva.

La Commissione respinge il ricorso avendo attestato la regolare notifica delle cartelle di pagamento.

Si appella il Sig. [REDACTED] affermando che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva diversi motivi di impugnazione del provvedimento opposto. Oltre a questioni attinenti alla legittima formazione del titolo esecutivo (prescrizione e decadenza), l'istante eccepeva in modo chiaro ed inequivocabile la propria mancanza di soggettività passiva al pagamento IRAP, deducendo in tal senso l'assoluta carenza in capo ad esso dei presupposti previsti dalla legge e ripetutamente sottolineati da una costante e recente giurisprudenza di legittimità, cioè l'abituale esercizio di attività autonomamente organizzata. A tal fine il ricorrente produceva idonea documentazione, in questa sede, integrata dalla documentazione del modello Unico riferito agli anni 2003 e 2004 quadro RE, circa la sua totale inattività in proprio e il suo impiego quale collaboratore a tempo pieno presso strutture sanitarie private ([REDACTED] e [REDACTED]). Sul punto ampiamente argomentato la Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez.57 nulla ha pronunciato riferendosi nella motivazione della sentenza esclusivamente alle eccezioni di prescrizione e decadenza, ovvero alle sole eccezioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo.

Contro deduce l'Agenzia delle Entrate Roma 3 Settebagni affermando che l'Ufficio ha legittimamente recuperato l'imposta non versata (né nei termini né al momento del ricevimento della comunicazione di irregolarità) dal contribuente che, in sede di dichiarazione dei redditi compilava il quadro IQ liquidando l'imposta IRAP dovuta.

ed invero, a fronte di un'imposta auto dichiarata dal contribuente e successivamente non versata, l'Ufficio ha il dovere di emettere il ruolo ex art. 36 bis cit.

Contro deduce la Equitalia Gerit nel costituirsi ritualmente in giudizio, **Equitalia Gerit S.p.A., preliminarmente, rileva la tempestività della propria costituzione in forza della non perentorietà del termine previsto dall'articolo 23 D. Lgs n.546/92.**

Ancora in ordine alle eccezioni tutte inerenti il merito della pretesa creditoria iscritta al ruolo, si eccepisce **la carenza di legittimazione passiva** dell'Agente in quanto l'attività preliminare alla richiesta di iscrizione a ruolo, è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'Agente unicamente la fase di riscossione.

### **DIRITTO**

L'Appello è inammissibile.

La Commissione rileva che l'appello è inammissibile in quanto invece di contestare la "ratio decidendi" espressa nella sentenza di I° grado con specifiche motivazioni di fatto e diritto valide per chiedere il suo annullamento, propone motivi non pertinenti relativi alla soggettività passiva dell'IRAP dovuta e con ciò violando l'art. 53, comma 1, D.Lgs. 31.12.92, n.546.

Spese a carico della parte soccombente.

### **P.Q.M**

**La Commissione dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di secondo grado per € 300,00 (trecento).**

**Così deciso in Roma, addì 18.05.2011**

Il Relatore

Nicolino Tamilia



Il Presidente

Achille Meloncelli

